



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali

DDG n. 2600/7/2025

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’amministrazione degli Affari Esteri”;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 con cui, nell’abrogare la legge 6 febbraio 1992, n. 180, si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 12;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 7 dicembre 2023 n. 1202/3361, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla luce delle modifiche introdotte dal succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

VISTO il DPR n. 74 del 27 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti con n. 98 del 9 gennaio 2024, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con n. 28 del 17 gennaio 2024, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali all’Ambasciatrice Nicoletta Bombardiere;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44;

VISTA la Direttiva Generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l'anno 2025, n. 3547 del 9 gennaio 2025, registrata da parte della Corte dei Conti in data 11 febbraio 2025 con il n. 379;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. D.M. n. 5216/1/BIS del 23/01/2025 del 23 gennaio 2025, con il quale è stata effettuata l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'Esercizio Finanziario 2025;

RAVVISATA la necessità di individuare delle disposizioni di dettaglio che predeterminino i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati italiani e stranieri in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articolo 23 ter, comma 1 e comma 2 e in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi *ex* decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articoli 23 ter comma 1 e comma 2 è attribuito alla competenza di questa Direzione Generale;

DECRETA

Art. 1 - Ambito di applicazione

La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DGMO) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n.18, introdotto dall'articolo 1, comma 589 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per la partecipazione a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali.

Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi volontari a valere sul Capitolo 3755, Piano Gestionale 2 ("Contributi ad Organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale") e sul Capitolo 3754, Piano Gestionale 1 ("Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali"), nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2 - Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Sono legittimati a presentare richiesta di contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto:

- a) i soggetti pubblici italiani di cui all'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e nell'elenco degli enti pubblici non economici come individuati ai fini della contrattazione del CCNL;
- b) gli Stati esteri;
- c) Le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Per le medesime finalità, sono altresì legittimati a presentare richiesta di contributo soggetti privati, italiani e stranieri, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 3 - Criteri per l'assegnazione dei contributi

La DGMO valuterà l'opportunità di concedere i contributi di natura volontaria di cui all'articolo 2 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della Performance, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

1) *Finalità perseguite dal ricevente tramite l'erogazione del contributo:*

- a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;

- b) contribuire alla partecipazione a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali;
- c) sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario della DGMO;
- d) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
- e) promuovere la diffusione ed il rispetto del diritto internazionale ed umanitario.

2) *Qualità dei soggetti beneficiari:*

- a) esperienza nel settore, affidabilità strutturale, organizzativa ed economico-finanziaria degli enti proponenti;
- b) risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
- c) riconosciuta competenza nel settore dell'attività proposta, valutata anche sulla base delle competenze sancite dallo Statuto e del rilievo della membership.

3) *Qualità dell'iniziativa proposta:*

- a) sostenibilità nel tempo dei benefici prodotti dall'iniziativa;
- b) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario nell'iniziativa presentata;
- c) sviluppo di tecnologie, strumenti o procedure innovative;
- d) allineamento tra riferimento temporale dell'attività e l'imputazione temporale dei fondi dal punto di vista contabile.

Art. 4 - Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali

1. I proponenti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano alla DGMO, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:

- a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire;
- b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse;
- c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa. Si potrà procedere in deroga al limite di cui sopra, laddove i beneficiari dei suddetti contributi siano Organizzazioni internazionali, che con propri atti interni stabiliscano percentuali di spese generali, a carico dei donatori, superiori alla summenzionata percentuale dell'8%;
- d) le coordinate del conto corrente bancario, che deve essere intestato all'ente richiedente, sul quale accreditare il contributo;
- e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA). La DGMO provvederà autonomamente, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti degli enti italiani proponenti;
- f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.

Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o inglese.

2. Gli Uffici della DGMO possono proporre all'ente beneficiario di attivare la procedura di cui al comma 1 per garantire la valorizzazione e la continuità di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità di pace e sicurezza e delle questioni globali. L'esame istruttorio delle proposte presentate dai richiedenti di cui all'articolo 2, comma 1 sarà effettuato dalla DGMO, che potrà richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.

4. Una volta approvato, il contributo potrà essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo delle attività progettuali.

5. L'ammontare del contributo verrà determinato in funzione dei seguenti elementi:

- a) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi richiamati all'art. 3;
- b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'art. 3;
- c) diversificazione degli enti proponenti in relazione alle risorse disponibili e alla qualità dei progetti presentati.

6. In ogni caso, la valutazione dell'ammontare complessivo di ciascun contributo terrà conto anche della effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte della concessione di un contributo inferiore a quello richiesto.

7. Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano inizio o siano in corso nell'Esercizio Finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.

I competenti Uffici della DGMO si riservano il diritto di concedere proroghe non onerose e rimodulazioni di budget, le quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente motivate.

8. Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata.

9. Al termine delle attività, sarà cura del beneficiario comunicare all'Amministrazione l'avvenuta chiusura del progetto ed inviare, contestualmente o successivamente, un rapporto sulle attività svolte ed una relazione finanziaria finale.

10. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario andrà restituita all'Erario.

Art. 5 – Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri

Per quanto riguarda i richiedenti di cui all'articolo 2, comma 2 - soggetti privati italiani e stranieri – che richiedano il contributo per iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani iniziative di pace (Capitolo 3755/PG2), nonché per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali (Capitolo 3754/PG 1), il procedimento sarà attivato, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, con la pubblicazione di un successivo decreto ed avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it).

Art. 6 - Obblighi di pubblicità e trasparenza

Gli atti relativi ai contributi volontari concessi per effetto del presente decreto saranno pubblicati a cura della DGMO sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it), ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 17 luglio 2025

La Direttrice Generale
Nicoletta Bombardiere